



COMUNE DI FOSSOMBRONE

(Provincia di Pesaro e Urbino)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 Data 13-03-2019	OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.
--	--

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di marzo alle ore 18:30 nella sala delle adunanze del Consiglio, previo avviso di convocazione, notificato a norma di legge si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Risultano all'appello nominale:

Bonci Gabriele	Presente
Marcuccini Katia	Presente
Della Felice Paolo	Presente
Mei Gloria	Presente
Pezzullo Bruno	Presente
Spinaci Giuliano	Presente
Ligi Pamela	Presente
Cornettone Rolando	Presente
Bucchi Luigi	Assente
Chiarabilli Michele	Presente
Saccomandi Gianluca	Assente
Cipriani Elisa	Presente
Amadori Francesco	Presente

Presenti 11 Assenti 2

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, Gabriele Bonci nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Aiudi.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Consiglieri

Spinaci Giuliano

Ligi Pamela

Cipriani Elisa

In continuazione di seduta - Punto n. 3 dell'ordine del giorno.
(Durante la trattazione del punto n. 2 è uscito il Consigliere Amadori).

SONO PRESENTI N. 10 CONSIGLIERI.

Relaziona sul provvedimento il Sindaco. La relazione è stata registrata su supporto digitale, agli atti del Comune, per essere successivamente trascritta e conservata a cura dell'Ufficio Segreteria.

Il **SINDACO** sottopone quindi a votazione la sotto riportata proposta di deliberazione, istruita dal Settore V "Servizio Ragioneria e Tributi", così come depositata agli atti nella cartella a disposizione dei Consiglieri:

“ “

PREMESSO che con l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, è stata istituita, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

RICHIAMATE le disposizioni dei commi 669-705 del citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 6/3/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2/5/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;*

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n.17 del 19/07/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento I.U.C.;
- n. 32 del 30/07/2015, n.15 del 29/04/2016, n. 3 del 28/03/2017 e n. 18 del 29.03.2018 con le quale sono state approvate alcune modifiche al Regolamento I.U.C.; ulteriori variazioni saranno trattate nella seduta consiliare odierna (fascicolo n. 15/2019) ma riguarderanno solo il Titolo 3° del medesimo Regolamento e più in particolare la TARI;

RICHIAMATA la Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) con la quale sono state disposte modificazioni alla disciplina normativa della TASI di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, con particolare riferimento:

- a) la modifica dell'art. 1, comma 639, della L.147/2013, nell'ambito della volontà di escludere da TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A /1, A/8 e A/9;
- b) la sostituzione dell'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, in materia di presupposto impositivo TASI, ora individuato nel possesso o detenzione, a qualunque titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art.13 comma 2 del D.L.201/2011, escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9;
- c) l'integrazione dell'art. 1, comma 678, della L. 147/2013, con la previsione per i c.d. "immobili merce", dal 2016, di un'aliquota TASI dello 0,1 per cento, sulla cui misura i comuni possono intervenire in diminuzione (fino all'azzeramento) o in aumento (fino ad un massimo del 0,25 per cento);

DATO ATTO che la legge n. 145 del 30.12.2018, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, non ha confermato il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 in data 17.12.2018, con il quale è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali; con successivo decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02.02.2019, detto termine è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019;

VISTE le seguenti deliberazioni consiliari con le quali sono state determinate le aliquote TASI:

- n. 4 del 28/03/2017 per l'anno 2017;
- n. 17 del 29/03/2018 per l'anno 2018 (conferma);

PRECISATO che l'aliquota TASI viene applicata esclusivamente per:

- l'abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 1,5 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,0 per mille;
- altri fabbricati (es. immobili merce): 1,0 per mille;

in quanto tutte le altre categorie di immobili sono soggette all'aliquota IMU del 10,6 per mille;

DATO ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non supera l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU fissata al 10,6 per mille.

RICORDATO che per "servizi indivisibili comunali" si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a disciplinare - con regolamento - le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione”*;

RITENUTO di confermare le aliquote in vigore così come definite nella parte dispositiva del presente provvedimento al fine di assicurare il gettito TASI iscritto nel bilancio di previsione finanziario 2019-2021 in corso di formazione;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 31/01/2018, con la quale è stata designata, con effetto dal 1 Gennaio 2018, la Rag. Maria Rita Vandini quale Funzionario Responsabile della IUC (IMU, TASI, TARI);

DATO ATTO che la presente proposta è corredata:

- ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 - dal parere favorevole di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del Settore V “Servizio Ragioneria e Tributi”;
- dal parere favorevole rilasciato dall'Organo di Revisione dell'ente ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio comunale ex art. 42, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

P R O P O N E

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento anche ai fini della motivazione di cui all'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
2. **DI CONFERMARE**, per l'anno 2019, le aliquote e le detrazioni del Tributo per i Servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, commi 669 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147, fatte salve le esclusioni o le agevolazioni stabilite direttamente dalle norme di legge, come previsto dall'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015, al fine di mantenere, per

gli immobili non esentati ex lege per l'anno 2019 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

<u>Tipologia di immobile</u>	<u>Aliquote TASI 2019</u>
Abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;	1,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
Altri fabbricati es. immobili merce (escluse le categorie soggette all'aliquota IMU del 1,06%)	1,0 per mille

3. **DI DARE ATTO** che:

- le altre categorie di immobili non ricompresi nelle fattispecie di cui al punto precedente sono soggette all'aliquota IMU del 10,6 per mille;
- viene quindi rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non supera l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU fissata al 10,6 per mille.

4. **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 1, comma 688, della L. 147/2013, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;

5. **DI DICHIARARE** l'atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

“ “

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che tale proposta è corredata dai seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

- **Responsabile del Settore V - Servizio Ragioneria e Tributi** in data 25.02.2019: parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- **Responsabile del Settore V - Servizio Ragioneria e Tributi** in data 25.02.2019: parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

PRESO ATTO, altresì, che tale proposta è corredata dal seguente parere:

- **Organo di Revisione economico e finanziario** in data 26.02.2019 con verbale n. 6: parere favorevole;

CON VOTAZIONE, effettuata per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- Consiglieri favorevoli: n. 8
- Consiglieri contrari : n. =
- Consiglieri astenuti : n. 2 (Chiarabilli e Cipriani)

APPROVA

la proposta di deliberazione sopra trascritta.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE, effettuata per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- Consiglieri favorevoli: n. 8
- Consiglieri contrari : n. =
- Consiglieri astenuti : n. 2 (Chiarabilli e Cipriani)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Gabriele Bonci

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Aiudi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione per quindici giorni consecutivi sull'Albo Pretorio "On Line", istituito sul Sito Internet del Comune accessibile al pubblico, come previsto dall'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69.

Lì 21-03-2019

Il Segretario Comunale

Dott. Giuseppe Aiudi

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)
- Che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio "On Line", istituito sul Sito Internet del Comune, per quindici giorni consecutivi dal 21-03-2019 al 05-04-2019 Reg. n. 544 del 21-03-2019, ed è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000), il 01-04-2019

Lì, 06-04-2019

Il Segretario Comunale

Dott. Giuseppe Aiudi